

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, non avendo applicato integralmente la normativa dell'Unione europea sulle assicurazioni a tutte le compagnie di assicurazioni in modo non discriminatorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, segnatamente, in forza degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come successivamente modificata, e degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; e

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i) il Voluntary Health Insurance Board (Consiglio di assicurazione privata di malattia; in prosieguo: il «VHI») non poteva legittimamente continuare a beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 4 della direttiva 73/239/CEE a partire dalla prima modifica delle sue competenze in forza dell'entrata in vigore dell'Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 1996 (legge recante modifica dell'assicurazione malattia volontaria del 1996), e ii) a partire da questa data soggiace interamente alle prescrizioni della normativa dell'Unione europea sulle assicurazioni, in particolare comprese quelle riguardanti l'autorizzazione, la vigilanza finanziaria, l'adozione di disposizioni tecniche e il margine di solvibilità, tra cui il fondo di garanzia.

Il VHI prosegue attualmente tutte le sue operazioni senza avere ottenuto l'autorizzazione dell'organo di regolamentazione finanziaria irlandese e senza essersi conformato, tra l'altro, alle necessarie prescrizioni in materia di solvibilità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) l'11 febbraio 2010
— Aurora Sousa Rodríguez e a./Air France S.A.

(Causa C-83/10)

(2010/C 113/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra

Parti

Ricorrenti: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez

Convenuta: Air France S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «cancellazione del volo» definita all'art. 2, lett. l), del regolamento 261/2004/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alla mancata partenza del volo nei termini originariamente previsti o se, invece, possa comprendere anche qualunque circostanza in cui il volo sul quale è stato prenotato un posto, pur essendo partito, non giunga al luogo di destinazione, inclusa l'ipotesi del rientro forzato all'aeroporto di origine per cause tecniche.
- 2) Se la nozione di «risarcimento supplementare» di cui all'art. 12 dello stesso regolamento debba essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, in caso di cancellazione del volo, di concedere un risarcimento dei danni, inclusi i danni morali, per inadempimento del contratto di trasporto aereo, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali in materia di responsabilità contrattuale o se, al contrario, tale risarcimento debba limitarsi alle spese sostenute dai passeggeri debitamente comprovate e non sufficientemente rimborsate dal vettore aereo, conformemente agli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004/CE, senza che tali disposizioni siano state invocate, o se, infine, tali due nozioni di risarcimento supplementare siano tra loro compatibili.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Siegburg (Germania) il 12 febbraio 2010 — Hüseyin Balaban/Zelter GmbH

(Causa C-86/10)

(2010/C 113/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Siegburg

Parti

Ricorrente: Hüseyin Balaban

Convenuta: Zelter GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consente, nella scelta dei lavoratori da licenziare per motivi economici, al fine di assicurare un'equilibrata struttura per età, di formare fasce di età e di effettuare detta scelta tra i lavoratori confrontabili in modo tale che il rapporto tra il numero dei lavoratori da scegliere da ciascuna fascia di età ed il numero totale dei lavoratori confrontabili da licenziare corrisponda al rapporto tra il numero dei lavoratori occupati in ciascuna fascia di età ed il numero di tutti i lavoratori confrontabili dell'azienda.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 17
febbraio 2010 — NV Q-Beef/de Belgische Staat**

(Causa C-89/10)

(2010/C 113/39)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: NV Q-Beef

Convenuto: de Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto comunitario osti a che il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'ordinamento giuridico nazionale per i crediti nei confronti dello Stato, a crediti di restituzione di imposte che sono state corrisposte ad uno Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile

con il diritto comunitario, e che sono state pagate prima dell'entrata in vigore di un nuovo sistema di aiuti e contributi obbligatori che sostituisce il primo sistema, e che, nella decisione finale della Commissione, è stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario, ma non nella misura in cui detti contributi vengono imposti con efficacia retroattiva per un periodo precedente la data di detta decisione.

2) Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro possa invocare con successo termini di prescrizione nazionali favorevoli allo Stato membro stesso rispetto al diritto nazionale comune, per difendersi da un procedimento intentato da un privato nei suoi confronti a tutela dei diritti conferiti al privato dal Trattato CE, in un caso come quello presentato dal giudice nazionale, in cui questi specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli hanno l'effetto che la restituzione di imposte, pagate allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti ed imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, viene resa impossibile, mentre l'incompatibilità con il diritto comunitario è stata dichiarata dall'allora Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo la scadenza di detti specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli, anche se l'illegittimità esisteva già in precedenza.

**Ricorso proposto il 16 febbraio 2010 — Commissione
europea/Regno di Spagna**

(Causa C-90/10)

(2010/C 113/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna,

— non avendo stabilito priorità di conservazione rispetto alle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica nel suo territorio identificati con la decisione 2002/11/CE ⁽¹⁾, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾, e